



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando

in esito all'udienza del 28.1.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel procedimento iscritto al [REDACTED] R.G. e vertente

TRA

[REDACTED] A, (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Cava;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE CONTUMACE

e nei confronti

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2021/2022 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto la sede e/o il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2021/022, e provenienti da Gae, tutti i docenti

di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/022.

## CONTROINTERESSATI CONTUMACI

OGGETTO: mobilità docente

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

#### *1. Esame dei fatti di causa*

Con ricorso depositato in data 22.10.2021 [REDACTED] premetteva di essere stata assunta il 05.03.2014 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A018 e sostegno, e di essere attualmente in servizio presso l'istituto "Basile" di Messina.

Riferiva di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria con punteggio di 197 punti indicando diverse sedi disposte secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento, in particolare le sedi/scuole rientranti nel comune/provincia di Messina.

Esponendo che l'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate poiché il contratto collettivo nazionale integrativo limita il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale, specialmente con l'art. 8 comma 5 che prescrive: "*Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali....*".

Evidenziava che il CCNL in questione non contiene alcuna espressa deroga rispetto all'art. 470 del D.Lgs n. 297/1994 prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa ma che quest'ultima è legittimata ad operare, a pena di nullità, nell'ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione

Va ordinato, di conseguenza, al ministero resistente il trasferimento della parte ricorrente nella provincia di Messina in ragione delle preferenze espresse, alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità azionata ed allegata da parte ricorrente.

Le ragioni della decisione e l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione per un terzo delle spese del giudizio nei rapporti tra la ricorrente e il M.I.U.R., con condanna di quest'ultimo al pagamento della restante frazione, che si liquida tenuto conto del valore e della natura della controversia e della limitata attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la durata infratriennale del giudizio in 2.459,00 euro, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.*

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data 22/10/2021 contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati in epigrafe indicati, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia del MIUR e dei controinteressati;
- in accoglimento delle domande accerta e dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale di cui alla domanda amministrativa e, per l'effetto, ordina al MIUR di adottare ogni provvedimento consequenziale al trasferimento della ricorrente nella provincia di Messina in ragione delle preferenze espresse alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità azionata ed allegata da parte ricorrente;
- condanna il MIUR a [REDACTED]

Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.

Messina, 29.1.2025

Il Giudice del lavoro